

Le faq della Commissione Ue: la condizione è che sull'uso finale non si facciano furbate

Sanzioni (soltanto) alla Russia

Ok prodotti black list ad altre destinazioni dell'Asia centrale

DI SARA ARMELLA

La cessione dei prodotti black list verso altre destinazioni nell'Asia centrale non ricade nel divieto, a condizione che i beni siano realmente destinati a un uso finale in un Paese diverso dalla Russia. Questo uno dei chiarimenti forniti dalla Commissione europea nelle faq predisposte sulla questione delle sanzioni alla Russia. Tra le numerose restrizioni introdotte negli scambi, per le aziende italiane quella più significativa riguarda i beni di lusso, inserita con il quarto pacchetto di sanzioni e che vieta l'esportazione verso la Russia per molti prodotti che caratterizzano il Made in Italy, quali vini, moda, accessori, scarpe, abbigliamento e gioielli, di valore superiore a 300 euro per articolo. In tale restrizione all'export rientrano anche settori molto significativi per l'economia italiana, tra cui i veicoli per il trasporto terrestre, aereo e marittimo di persone dal valore unitario superiore ai 50.000 euro e le moto vendute all'export per più di 5.000 euro. L'urgenza nella redazione del testo normativo ha, tuttavia, lasciato aperte molte questioni interpretative, che hanno reso necessario l'intervento della Com-

missione Ue, in risposta ai molti dubbi sollevati dagli operatori.

Tema molto attuale è quello delle triangolazioni. La Commissione europea sottolinea l'importanza, per le imprese italiane, di un'adeguata procedura di due diligence, finalizzata a prevenire il rischio di un aggiramento del divieto, che potrà essere scoperto dalle autorità competenti in un momento successivo alla procedura di export. In particolare, agli esportatori è suggerito l'inserimento di clausole contrattuali che prevedano un'espressa responsabilità dell'acquirente estero, nell'ipotesi in cui questi rivenda i beni in Russia. Al fine di dimostrare l'effettiva buona fede della società, evitando possibili contestazioni a posteriori, la Commissione UE indica la strada di specifiche clausole contrattuali scritte, con i propri partner commerciali dei Paesi terzi, volte a confermare la destinazione finale (end use) dei prodotti al di fuori del territorio russo, con la totale assunzione di responsabilità dell'acquirente. Sotto tale profilo, è consigliabile che tale dichiarazione includa anche un esplicito impegno dell'acquirente a non destinare successivamente i prodotti black list a soggetti

russo o per un uso in Russia, con una piena assunzione di responsabilità da parte dei clienti in caso di inosservanza di tale clausola. I regolamenti UE vietano, infatti, ogni triangolazione in Paesi non allineati, sanzionando anche tali situazioni con la detenzione da due a sei anni, sulla base dell'art. 20, dlgs 221/2017.

La Commissione ha chiarito che non sono soltanto le esportazioni effettuate mediante trasporto verso la Russia a essere incluse nel campo di applicazione delle sanzioni. Anche la semplice vendita di prodotti oggetto di restrizione, già in precedenza importate in Russia, rappresenta una violazione degli embarghi UE, sanzionabile dalle autorità dell'Unione europea. Rientrano nel perimetro delle sanzioni, infine, anche i prodotti di lusso provenienti da Paesi extra-UE, che si limitino a transitare nell'Unione europea per la definitiva importazione in Russia, essendo stato espressamente previsto un divieto di trasporto dei prodotti listati.

 Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata